

VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE

Per gli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese del settore terziario.

Il giorno 12.05.2009 presso UNASCOM Provinciale di Treviso si sono incontrati:

UNASCOM-Confcommercio di Treviso rappresentata dal suo Presidente Sig. Guido Pomini, assistito dal Segretario Dott. Piero Tedesco, dal Dott. Luca Bertuola Resp. Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e dal Rag. Valter Carnio Consulente del Lavoro Ascom Confcommercio Treviso;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali della Filcams CGIL Sig. Luigino Tasinato, della Fisascat CISL Sig. Mirco Ceotto e della Uiltucs UIL Sig. Massimo Marchetti,

e


alla presenza dell'Ente Bilaterale EBiCom della provincia di Treviso, rappresentato dal Presidente Dott. Aurelio Munari.

Premesso che:




- a) la grave situazione di crisi che ha coinvolto prima il settore industriale, e successivamente quello artigianale, sta portando ad un calo di lavoro nel settore terziario, nonché ad una progressiva e celere contrazione dei consumi, anche con conseguenti riflessi occupazionali, nelle aziende del commercio, dei servizi e del turismo;
- b) le aziende del comparto stanno chiedendo in misura sempre maggiore interventi per far fronte al contingente momento di crisi economica, anche al fine di mantenere i livelli occupazionali con l'intento di evitare il ricorso ai licenziamenti;
- c) le OO.SS. Territoriali, concordano sulla necessità che il momentaneo esubero di personale possa essere gestito con gli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore e che questi, laddove possibile, possano essere integrati anche da appositi interventi della bilateralità;
- d) le parti ritengono opportuno governare le situazioni di crisi prevedendo apposite procedure anche per l'accesso agli interventi di cui all'accordo 30 Marzo 2009 tra Regione e Parti sociali, ed eventuali successivi accordi tra le parti, al fine di prevedere procedure omogenee per le aziende del settore terziario della provincia di Treviso che chiedano l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga;
- e) EBiCom ha già previsto, regolamentato ed erogato, tra i suoi interventi misure di sostegno al reddito nell'anno 2008;
- f) le parti, con il presente accordo, intendono sviluppare e potenziare le misure di sostegno al reddito attraverso un intervento straordinario da parte di EBiCom in attuazione della normativa vigente, concordando comunque integralmente sui contenuti dell'avviso comune sottoscritto tra Confcommercio Nazionale e OO.SS. e, per quanto di propria competenza, impegnandosi a sollecitare le istituzioni al fine della sua applicazione.

Tutto ciò premesso:

le parti, condividendo la necessità, in questa situazione economica, di incrementare e orientare in via preferenziale le risorse di EBiCom all'attivazione di strumenti di sostegno al reddito, concordano quanto segue:



- 1) fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, nei casi di crisi aziendale, ovvero nei casi di esubero di personale o di ore lavorative, l'azienda, anche attraverso l'Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente accordo lo stato di crisi, con il fine di valutare congiuntamente le reali eccedenze di personale o di ore di lavoro, per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore per i quali EBiCom prevede integrazioni al reddito. Per quanto riguarda l'intervento di integrazione al reddito per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà necessaria la diversa procedura già prevista da EBiCom;
- 2) l'incontro, finalizzato all'esame della situazione, che sarà richiesto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, si terrà in sede EBiCom alla presenza delle OO.SS., congiuntamente o disgiuntamente e dell'Associazione Datoriale firmatarie del presente Accordo, nonché del titolare o legale rappresentante dell'azienda, eventualmente assistito dalla propria Associazione di Rappresentanza o dal proprio Consulente del Lavoro;
- 3) detta fase potrà concludersi con accordo sindacale, sottoscritto dai soggetti individuati al punto 2), che sarà condizione necessaria per l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal presente accordo, nonché per le relative comunicazioni previste per l'ottenimento delle prestazioni da parte dell'Inps. Nel verbale di accordo le parti sopra specificate, verificheranno anche la regolarità dei versamenti ad EBiCom da parte dell'azienda. Diversamente verrà comunque redatto verbale di incontro in cui si darà atto dell'impossibilità di accordo;
- 4) le parti concordano che la medesima procedura di cui ai punti 1, 2, 3, sarà seguita dalle aziende che intendano richiedere l'accesso agli interventi previsti dalla Cassa Integrazione Straordinaria in Deroga, di cui all'Accordo Quadro sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009, e all'Accordo Quadro per l'erogazione della CIGS in deroga del 30 marzo 2009, ed eventuali successivi accordi tra le parti, sottoscritti tra la Regione Veneto, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Le parti si attiveranno altresì presso le rispettive strutture regionali al fine di armonizzare comportamenti e procedure in relazione al sostegno al reddito per imprese e lavoratori della Regione Veneto;
- 5) EBiCom finanzia in via straordinaria per l'anno 2009 il presente accordo di sostegno al reddito con la cifra complessiva di 400.000,00 € integrata con ulteriori 50.000,00 € per l'effettuazione di pacchetti di formazione mirata al reinserimento, fatti salvi gli ulteriori servizi e sussidi che EBiCom ha previsto per il 2009. Le parti si ritroveranno in via preventiva entro dicembre 2009 per determinare eventuali stanziamenti anche per l'anno 2010;
- 6) gli interventi sono riservati esclusivamente ai dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta, le cui aziende applichino integralmente i CCNL del Terziario e del Turismo nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali, vigenti, nonché aderiscano ad EBiCom con regolarità contributiva, nelle modalità previste dagli accordi stessi. Gli interventi saranno comunque corrisposti ad erogazione avvenuta dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS;
- 7) nel caso di periodi di scopertura contributiva ad EBiCom, non dovuti a temporanea mancanza di lavoratori alle proprie dipendenze, prima di accedere agli interventi previsti dal presente accordo, l'azienda dovrà provvedere a regolarizzare tutti i periodi di contribuzione mancante;
- 8) nel caso di aziende non iscritte ad EBiCom viene prevista la possibilità di accedere alle misure di sostegno al reddito qui previste a fronte del versamento della contribuzione disciplinata da EBiCom, calcolata su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza a partire dal 01 Gennaio 2006, o dalla data di inizio attività, se successiva al 01 gennaio 2006, e comunque con un minimo di 24 mesi di contribuzione;
- 9) in caso di Contratti di Solidarietà difensivi per i lavoratori di aziende non soggette alla CIGS (vedi D10), le parti auspicano che le aziende rinuncino alla percentuale del 25% a loro riconosciuta dall'INPS, a favore del lavoratore, formalizzando la rinuncia nell'accordo aziendale;



- 10) le parti si incontreranno periodicamente per il monitoraggio dell'andamento del fondo di sostegno al reddito attraverso specifici incontri in sede di EBiCom. Le sintesi del monitoraggio periodico saranno inviate alle rispettive organizzazioni regionali al fine di verificare la situazione occupazionale del settore terziario Veneto;
- 11) il presente accordo avrà validità dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2010. Entro tale data le parti si incontreranno per la valutazione sui risultati dell'accordo;
- 12) gli interventi di sostegno al reddito, di seguito elencati e identificati con i codici interni D6, D9 e D10, previsti dal presente accordo sostituiscono e abrogano i precedenti in riferimento a:

D6) Intervento di integrazione alla indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Ai lavoratori anche apprendisti, licenziati da aziende che non possono accedere alla indennità di mobilità per riduzione di personale, per cessazione dell'attività dell'azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino:

- dal verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto presso le commissioni per la conciliazione delle controversie della Direzione Provinciale del Lavoro o di EBiCom;
 - da verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato presso la Commissione di Conciliazione di EbiCom;
 - da verbale sottoscritto presso EBiCom di presa d'atto del licenziamento avvenuto, nonché da dichiarazione aziendale di non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento;
 - da dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di fallimento dell'azienda;
- sarà corrisposto un contributo giornaliero pari al 20% dell'indennità erogata dall'INPS per un periodo massimo di 90 gg.

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto da EbiCom dal lavoratore interessato entro 150 giorni dalla data del licenziamento, integrata dalla documentazione che attesti l'indennità erogata da INPS.

Il contributo, che avrà come base di calcolo l'indennità lorda corrisposta da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo di disoccupazione, o comunque dei 90 giorni indennizzabili, e nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 5).

D9) Intervento di integrazione alla indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori sospesi

Ai lavoratori anche apprendisti, sospesi per crisi aziendale o occupazionale, ad eccezione delle sospensioni lavorative programmate, risultante dal verbale di accordo sindacale sottoscritto in base alla procedura di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente accordo, sarà corrisposto un contributo giornaliero pari al 20% dell'indennità erogata dall'INPS allo stesso titolo per un massimo di 90 giorni.


Non potranno accedere al contributo, i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata.

Il Verbale di Accordo sindacale dovrà contenere la data di inizio e di fine sospensione dal lavoro.


Il contributo avrà come base di calcolo l'indennità lorda corrisposta da INPS e sarà liquidato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento EBiCom a seguito di apposita convenzione con l'INPS, e comunque nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 5).

D 10) Interventi di integrazione al reddito per lavoratori in contratto di solidarietà

Ai lavoratori di aziende in crisi cui è temporaneamente ridotto, per oltre il 20%, l'orario di lavoro settimanale con l'instaurazione di "Contratti di Solidarietà" a causa di crisi aziendali nei



3



settori turismo e terziario (ivi compresi i casi previsti dall'art 7 ter punto 5 della legge n° 33 del 09 Aprile 2009), sarà erogato un contributo che è pari a 1,5 € lordi per ogni ora di riduzione dell'orario di lavoro con un massimo di 300 ore di riduzione per anno solare (01/01 – 31/12).

Per usufruire del sussidio è necessario che l'Azienda in crisi adotti le previste procedure di legge e che venga redatto il Contratto di Solidarietà tra l'Azienda, l'Organizzazione Datoriale e la/le O.S./OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tale Contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla normativa, anche le ore di riduzione settimanali suddivise per lavoratore nonché la dichiarazione che, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, saranno usufruiti i periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti. Il Contratto sarà sottoscritto, ovvero depositato per la validazione, presso EBiCom.

Il contributo che avrà come base di calcolo i periodi indennizzabili riconosciuti da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo indennizzabile e nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 5);

- 13) le modalità di calcolo per la liquidazione degli interventi sopra elencati saranno contenute nel regolamento EBiCom che sarà emanato a seguito della prevista convenzione INPS, e che sarà parte integrante del presente Verbale di Accordo Territoriale;
- 14) le parti concordano che saranno oggetto di prestazione EBiCom anche tutti gli interventi per le aziende e i lavoratori contenuti nelle Linee Guida 2009 (allegato al Verbale di Accordo Territoriale) approvate dalle parti sociali nell'incontro odierno e che saranno oggetto di apposita ratifica da parte di EBiCom.

Treviso, 12 maggio 2009

UNASCOM

Guido Pomini 

Piero Tedesco 

Valter Carnio (CDL) 

Luca Bertuola 

EBiCom

Aurelio Munari 

FILCAMS-CGIL

Luigino Tasinato 

FISASCAT-CISL

Mirco Ceotto 

UILTUCS-UIL

Massimo Marchetti 